

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione

1.1 È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., nella formulazione *ratione temporis* in vigore ed applicabile (di seguito anche il “Codice del Terzo Settore”), un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata “Torino Città per le Donne APS ETS”, siglabile “TOxD APS ETS”.

L’indicazione di associazione di promozione sociale e gli acronimi APS ed ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto delle norme richiamate dall’art. 1.1. e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle leggi regionali, e nella cornice dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’Associazione potrà esercitare la propria attività sul territorio nazionale e in particolare della Regione Piemonte.

L’Associazione si pone in linea di continuità con il Comitato promotore Torino città per le donne costituito il 2 novembre 2020 e avente sede in Torino, Via Sebastiano Valfrè 16 e subentra allo stesso, acquistandone i relativi diritti e assumendone gli obblighi.

Articolo 2 – Durata e Sede Sociale

2.1 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

2.2. L'Associazione ha sede legale in Torino.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, nonché di istituire diverse sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno del territorio della Città Metropolitana di Torino.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

I/Le soci/e potranno fornire supporto e collaborazione all'Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio.

Articolo 3 – Scopi e finalità

3.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettere v e w del Codice del Terzo Settore, finalizzate a fare di Torino una città in cui le donne abbiano piena cittadinanza, pari libertà e opportunità di sviluppo personale e sociale.

La prospettiva di genere viene portata al centro di ogni aspetto delle politiche amministrative comunali e di tutti gli enti cittadini, partendo dal presupposto che la questione femminile sia cruciale non solo per il superamento delle diseguaglianze, in piena adesione ai precetti costituzionali, ma anche per lo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale delle città.

Nel perseguire le proprie finalità l'Associazione si propone di essere promotrice di iniziative di natura diversa - in autonomia e in rete con persone, gruppi ed associazioni - al fine di promuovere la libertà, l'emancipazione e l'autodeterminazione femminile e di contribuire ad elaborare, custodire e tramandare il patrimonio culturale del movimento delle donne anche in ottica intersezionale. Per

facilitare e garantire l'inclusione delle donne che abitano in Torino in tutti gli ambiti del vivere la città, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, l'Associazione promuove la partecipazione civica all'amministrazione e alla cura condivisa dei beni comuni della Città di Torino, anche attraverso la diffusione capillare dello strumento dei patti di collaborazione, con particolare attenzione al coinvolgimento delle persone con fragilità sociale ed economica.

L'Associazione considera una ricchezza fondamentale la diversità sociale anche legata a orientamento sessuale, identità e manifestazione di genere, età, scelte di vita, formazione, professione, condizione economica, condizioni psico-fisiche, origine geografica, lingua, cultura e religione, e così via.

3.2 Per realizzare le finalità descritte, l'Associazione sviluppa il proprio programma, nella città di Torino e sua area metropolitana, ma con connessioni anche nazionali e internazionali, in dialogo e condivisione con altri enti, di diritto pubblico o privato, in relazione ai seguenti filoni di attività:

1. La promozione di opportunità lavorative per le donne e la parità salariale.
2. Il sostegno all'inserimento e al rientro al lavoro delle donne.
3. La promozione dell'imprenditorialità femminile.
4. La conciliazione "lavoro-casa" per donne e uomini.
5. L'equa condivisione dei carichi domestici, familiari e della genitorialità, un'attenzione e cultura della "cura" diffusa in tutta le componenti della società.
6. L'equilibrio di genere e la diversità in tutte le posizioni di leadership, nella politica, nell'amministrazione, nell'economia, nella cultura, nel terzo settore.
7. La promozione di modelli positivi di leadership femminili e diversi.
8. La promozione dell'empowerment femminile, nella sua dimensione psicologica individuale e di sorellanza collettiva.
9. L'incremento e la promozione dell'accesso a servizi educativi di qualità per la prima infanzia

10. La sensibilizzazione nei servizi educativi e in tutti i livelli di scuola alle tematiche di genere e l'educazione alla diversità.
11. L'incentivazione dell'accesso femminile alle materie STEM e in tutti i campi storicamente considerati maschili.
12. Il contrasto alla discriminazione sessuale in ogni sua forma alla discriminazione fondata sulle diverse identità e manifestazioni di genere, alle molestie sessuali e alle violenze di genere.
13. La creatività e la produzione culturale che valorizzi l'inclusione, la consapevolezza delle sfide legate alla parità di genere e diversità e la realizzazione personale.
14. La promozione dello sport e attività fisica delle bambine, ragazze e donne per il benessere del corpo e dello spirito, per empowerment al femminile.
15. La progettazione urbanistica, architettonica, del verde, mobilità, design e comunicativa che promuova una città del benessere al femminile, sostenibile e inclusiva per tutti.
16. Gli interventi per rendere la città più sicura e vivibile per le donne e per tutti, nella percezione e nei fatti.
17. La cura della salute delle donne, dall'attenzione alla sessualità femminile e di genere nelle sue diverse identità e manifestazioni, alla libertà della maternità e al puerperio, alla menopausa.
18. La raccolta di dati su fenomeni, politiche e azioni, la realizzazione di ricerche sulle disparità di genere e loro divulgazione.
19. L'affermazione dell'uso di un linguaggio inclusivo e non sessista in tutti i contesti di comunicazione pubblica e privata.
20. La promozione all'educazione finanziaria rivolta in specie alle donne come strumento di emancipazione.

Articolo 4 – Attività principali

4.1 Per il perseguimento dei propri scopi e finalità l'Associazione potrà promuovere iniziative e attività, quali:

- a) L'organizzazione di gruppi di lavoro aperti anche a soggetti esterni, incontri, seminari, laboratori, conferenze, percorsi partecipati.
- b) L'organizzazione di eventi culturali, quali dibattiti, manifestazioni, spettacoli, mostre.
- c) La costituzione di un Osservatorio di genere a scala locale, per raccogliere regolarmente, monitorare e elaborare i dati sulla situazione femminile e gli impatti delle politiche e azioni.
- d) La produzione, pubblicazione e disseminazione di studi e ricerche dell'Osservatorio e in collaborazione con università, altri enti di ricerca locali e nazionali.
- e) La creazione di un hub per le donne, fisico e virtuale, che diventi luogo di incontro, scambio, crescita e servizi per le donne e per tutti.
- f) La proposta di leggi o di modifiche di legge che impattano sulla dimensione locale, e la proposta di nuovi approcci alle politiche pubbliche locali, in relazione a progetti per la città.
- g) La collaborazione con il Comune, la Città Metropolitana e enti pubblici, privati e non profit in relazione alla creazione e partecipazione a organi consultivi e scientifici, e la realizzazione di azioni condivise.
- h) L'informazione e comunicazione attraverso tutti i canali e strumenti, digitali e non, attività di sensibilizzazione mirate a target specifici.
- i) L'organizzazione e promozione di corsi, attività educative e di formazione, di educazione non formale professionale.
- j) L'adesione e il supporto ad iniziative di altri enti in linea con le finalità dell'Associazione.

4.2 L'Associazione ha interesse ad avvalersi nell'ambito delle proprie iniziative di: (i) il Manifesto di TOxD, il Manifesto Nazionale della Rete Città per le Donne e il documento

programmatico “La Senti questa voce” che rappresenta la sintesi dei lavori dei tavoli di ToxD, (ii) il marchio utilizzato, (iii) il know how e i format organizzativi e di comunicazione sviluppati da TOxD.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle Attività - Attività diverse, connesse, strumentali

5.1 Le attività di cui all’articolo 4, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte verso i/le propri/e soci/e, i loro famigliari o verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei/lle propri/e soci/e.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici e/o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

5.2 L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese:

- a) le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali;
- b) la concessione di fideiussioni e altre garanzie.
- c) accettazione di lasciti, donazioni, comodati di archivi e fondi librari, anche attraverso la costituzione di fondi dedicati;
- d) sviluppo e promozione di rapporti con altri enti ed istituzioni operanti nel medesimo settore di attività dell’Associazione o in settori connessi e promozione dell’adesione all’Associazione stessa di altri enti con finalità analoghe e adesione dell’Associazione ad altri enti con finalità analoghe;
- e) promozione e pubblicizzazione della sua attività e della sua immagine utilizzando marchi, modelli, disegni ed emblemi, curandone eventualmente il deposito e la registrazione;

- f) associazione o adesione ad altre associazioni o enti o reti associative aventi i medesimi scopi e finalità indicati all'art. 3 o con essi connessi, esclusa in ogni caso l'associazione o adesione a partiti politici o a movimenti di natura politica;
- g) ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

5.3 L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

5.4 Nell'ambito delle attività diverse, l'Associazione potrà anche svolgere attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente.

5.5 L'Associazione, ad esclusivo scopo di autofinanziamento, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti delle sostenitrici e dei sostenitori e del pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 – Soci/e – categorie, diritti e doveri

6.1 All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto.

6.2 Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche, enti e persone giuridiche senza scopo di lucro, nonché gli Enti pubblici in genere, che ne condividano gli scopi e che vogliano

contribuire alla diffusione delle sue finalità, alle condizioni e nei limiti imposti dalla normativa in materia.

6.3 In caso di richiesta di ammissione da parte di enti o persone giuridiche, la richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un/una delegato/a che rappresenti l'ente o la persona giuridica in seno all'Associazione.

6.4 I/Le soci/e hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

6.5 I/Le soci/e si distinguono in:

- a. fondatori/fondatrici;
- b. ordinari/e;
- c. onorari/e.

Le Socie fondatrici sono:

- PARIGI Antonella ;
- MONTORSI Arianna ;
- ORESTANO Laura ;
- VIGLIANI Claudia .

I/Le Soci/e ordinari/e sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I/Le Soci/e onorari/e sono le persone fisiche o enti che hanno acquisito particolari benemeritenze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione: vengono nominati/e dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I/Le Soci/e onorari/e sono esentati/e dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

6.6 I/Le Soci/e hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione eventualmente destinati all'attività associativa ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

6.7 La distinzione dei/delle Soci/e di cui all'art. 6.5 non implica alcuna differenza di trattamento tra i/le Soci/e stessi/e in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ad eccezione dell'esenzione dal pagamento della quota associativa riservata ai/alle Soci/e onorari, tutti/e i/le soci/e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività ed in particolare i/le soci/e hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti/e negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto ai sensi dei successivi artt. 12 e 13.

6.8 I/Le Soci/e sono tenuti/e:

- a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento conforme e coerente rispetto agli interessi ed ai principi dell'Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) a svolgere l'attività che decidano di prestare a favore dell'Associazione in modo personale nonché, ove remunerata, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- d) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- e) a versare la quota associativa nei termini.

Articolo 7 – Acquisito status di Socio/a – Intramissibilità

7.1 Per essere ammessi/e a Socio/a è necessario presentare domanda di ammissione con le modalità e secondo i criteri stabiliti all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio Direttivo, e in ogni caso dichiarare previamente per iscritto di riconoscersi nelle finalità e negli scopi dell'Associazione e di impegnarsi ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di adesione dei/delle soci/e ordinari/e, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, fermo restando, con riferimento all'ammissione di nuovi/e soci/e, il principio dell'assenza di criteri discriminatori per motivi politici, religiosi, culturali, etnici, razziali o di genere.

7.2 Sono soci/e ordinari/e tutti/e coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Alla deliberazione del Consiglio Direttivo che rigetta la domanda di iscrizione si applica l'art. 23 comma 3 del Codice del Terzo Settore

Chi ha proposto la domanda di iscrizione non ammessa può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea dei/Ile Soci/e secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

L'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e il mantenimento della qualifica di socio/a è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

7.3 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Lo status di Socio/a non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

7.4 L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo che per le ipotesi di recesso, esclusione, decadenza, decesso, previsti all'articolo che segue.

Articolo 8 - Scioglimento del rapporto associativo

8.1 Lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente ai/alle singoli/e soci/e può avvenire per:

- a)recesso volontario con preavviso di 15 giorni, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8.2.;
- b)esclusione;
- c)decadenza per morosità;
- d)causa di morte;

8.2 Il/la socio/a che intende recedere può farlo in qualsiasi momento e deve comunicarlo per iscritto via PEC o Raccomandata AR al Consiglio Direttivo ed è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

8.3 Il/la socio/a può essere escluso/a per gravi motivi ed in particolare (i) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione, (ii) per aver arrecato danni morali o materiali all'Associazione, danneggiato l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento; (iii) per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione o comunque per conflitto di interessi diretto o indiretto rispetto all'associazione e alle sue finalità.

8.4 L'esclusione da socio/a è deliberata dal Consiglio Direttivo, con atto motivato e per iscritto. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta via PEC o Raccomandata AR al domicilio del/la socio/a escluso/a. I/le soci/e esclusi/e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile, possono ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata loro la deliberazione di esclusione.

8.5 L'esclusione ha effetto dal momento in cui il/la socio/a riceve la comunicazione scritta con le modalità sopra indicate.

8.6 Sono soggetti a decadenza, senza necessità di comunicazione scritta, dalla qualità di socio/a coloro che si rendono morosi/e nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo. La

decadenza si verifica automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo al decorso del termine previsto per il pagamento. I/Le soci/e decaduti/e per morosità possono essere riammessi/e dal Consiglio Direttivo dietro pagamento delle quote associative e degli arretrati dovuti.

8.7 Salvo quanto disposto dal precedente art. 8.6, i/le soci/e esclusi/e non possono essere più riammessi/e.

8.8 I /Le soci/e che abbiano receduto o siano stati esclusi/e o decaduti/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Prestazioni dei/Ile Soci/e

9.1 Le attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/e associati/e o delle persone aderenti agli enti associati.

9.2 L'Associazione può in ogni caso avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei/delle propri/e soci/e, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/lavoratrici impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei/delle volontari/e o al cinque per cento del numero degli/delle soci/e.

9.3 L'attività del/della volontario/a non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal/dalla beneficiario/a. Al/alla volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei/delle soci/e dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal/dalla volontario/a possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

9.4 La qualità di volontario/a fatto salvo quanto sopra previsto all'art. 9.2 è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei/delle Soci/e;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente e il/la Vice-Presidente;
- d) l'Organo di controllo
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Direttore/la Direttrice Generale.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Direttore/della Direttrice, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Assemblea dei/delle Soci/e

11.1 L'Assemblea dei/delle Soci/e costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti/e i/le soci/e.

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, tutti/e i/le soci/e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

11.2 L'Assemblea si riunisce in almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea delibera sulle materie individuate al successivo articolo 12 .

11.4 L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente o il Consiglio Direttivo oppure nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo, motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei/delle soci/e.

11.5 Ogni socio/a ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega sottoscritta dal/dalla delegante e con la specifica indicazione delle generalità del/dalla delegato/a.

Al fine di garantire il principio della partecipazione democratica, ogni delegato/a non può rappresentare più di due soci/e.

11.6 L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente a mezzo avvisi scritti inviati al domicilio di tutti i/le soci/e, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, e-mail o altro strumento telematico in grado di garantire l'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 12.2, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei/delle Soci/e più uno/a e delibera a maggioranza dei/delle presenti.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 12.2, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei/delle presenti e delibera a maggioranza dei/delle presenti.

11.7 L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei/delle soci/e;
- b) sia consentito al/alla Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia garantita a tutti/e i/le partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli/le aventi diritto potranno utilizzare.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il/la Presidente ed il soggetto (Segretario/a o Notaio/a) verbalizzante.

11.8 Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea dei/delle Soci/e

12.1 All'Assemblea dei/delle Soci/e spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi di attività. In particolare, sono di competenza dell'assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei/delle componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, ove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore;

- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Revisione, ove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'approvazione dell'eventuale bilancio sociale dell'Associazione, se redatto su base volontaria, o per obbligo di legge *ex art.* 14 del Codice del Terzo Settore.
- e) l'approvazione del bilancio di esercizio o, sussistendo le condizioni di cui all'art. 13 secondo comma del Codice del Terzo Settore, del rendiconto e della relazione di missione predisposta dal Consiglio Direttivo;
- f) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) le deliberazioni su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo anche su convocazione degli/delle associati/e.

12.2 L'Assemblea dei/delle soci/e delibera inoltre sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Su tali materie l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle soci/e, tanto in prima che in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei/delle Soci/e ed è composto da un minimo di sette componenti ad un massimo di undici componenti a nominarsi in numero dispari.

13.2 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ogni socio/socia ha diritto ad avanzare la propria candidatura a ricoprire la carica di componente del Consiglio direttivo. La candidatura deve essere presentata, anche a mezzo di posta elettronica, al/alla

Presidente e al/alla Vice Presidente dell'Associazione almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea in cui si procede all'elezione del direttivo stesso. Il Consiglio direttivo in carica provvederà alla compilazione delle liste dei/delle candidati/e e alla loro massima diffusione tra i/le soci/e scaduti i termini per la presentazione dei nominativi.

13.3 Ad eccezione della composizione del primo Consiglio Direttivo nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione, ogni successiva determinazione del numero e l'elezione dei/delle componenti del Consiglio Direttivo è riservata all'Assemblea tenendo conto delle competenze necessarie per realizzare gli scopi e le finalità degli articoli 3, 4 e 5.

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge fra i/le propri/e componenti il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare altresì il/la Direttore/Direttrice, stabilendone funzioni e compenso.

13.6 Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Comitato Scientifico e ne definisce il numero di componenti e le funzioni.

13.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, almeno tre volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

13.8 Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei/delle suoi/sue componenti.

13.9 La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, e-mail o altro strumento telematico in grado di garantire l'avvenuto ricevimento, inviati almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

13.10 In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

13.11 Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia consentito al/alla Presidente di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video o dello strumento di comunicazione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia garantita a tutti/e i/le partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli/le aventi diritto potranno utilizzare.

13.12 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei/delle presenti che devono intervenire personalmente, non essendo ammessa delega.

13.13 Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a della riunione.

Il/La Direttore/Direttrice è ordinariamente il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, il/la Presidente nomina volta per volta un/una Segretario/a scelto tra i/le soci/e dell'Associazione o i/le componenti del Consiglio Direttivo.

13.14 Il/La componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato/a decaduto/a dal Consiglio stesso.

13.15 In ogni ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 13.14 ovvero di dimissioni di un/una componente del Consiglio Direttivo, subentrerà il/la primo/a escluso/a tra coloro che avevano presentato la candidatura ai sensi dell'art. 13.2. Nel caso in cui non fosse possibile procedere all'integrazione con tale modalità, gli/le altri/e componenti del Consiglio Direttivo provvedono alla sua sostituzione. Il mandato del/della componente di nuova nomina deve essere in ogni caso ratificato alla prima Assemblea utile e scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.

13.16 Nell'ipotesi in cui, invece, venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei/delle componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea dei/delle Soci/e, tempestivamente convocata, secondo le norme statutarie, di legge e dell'eventuale regolamento interno.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

14.1 Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie. Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, fatti salvi i poteri di amministrazione spettanti in via disgiunta al/alla Presidente ai sensi del successivo art. 15.3, ha il compito di:

- a) eleggere tra i/le propri/e componenti il/la Presidente;
- b) eleggere tra i/le propri/e componenti il/la Vicepresidente;
- c) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- d) fissare annualmente il valore della quota associativa ;
- e) nominare il/la Direttore/Direttrice dell'Associazione;
- f) stabilire i compensi per il/la Direttore/Direttrice;
- g) nominare i/le componenti del Comitato Scientifico, ove nominato, e stabilirne le funzioni e modalità di svolgimento delle attività;
- h) predisporre, su proposta del/la Direttore/trice, i programmi di attività dell'Associazione e i relativi obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 3,4 e 5 del presente statuto;
- i) deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili o di beni mobili registrati;
- j) deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione

bancaria o finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

- k) deliberare il ricorso a campagne di crowdfunding per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- l) predisporre eventuali regolamenti interni;
- m) deliberare la variazione della sede legale;
- n) istituire sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie;
- o) deliberare l'esclusione dei/delle soci/e nei casi previsti dallo Statuto;
- p) riammettere i/le soci/e morosi/e previo pagamento delle quote e degli arretrati dovuti;
- q) redigere il bilancio consuntivo, o il rendiconto, e la relazione di missione da sottoporre all'Assemblea dei/delle Soci/e e all'Organo di controllo;
- r) redigere l'eventuale bilancio sociale dell'Associazione, se redatto su base volontaria o per obbligo di legge *ex art. 14* del Codice del Terzo Settore.
- s) deliberare l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- t) deliberare la nomina di soggetti, terzi o individuati tra i/le Soci/e disponibili, addetti a specifiche mansioni esecutive, che operano sotto la sua responsabilità.

14.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento di deleghe di gestione operativa ordinaria in materia a componenti del Consiglio Direttivo stesso, o al solo/alla sola Presidente, conferendo loro gli opportuni poteri, anche di rappresentanza.

14.3 Il Consiglio Direttivo, inoltre, può nominare, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, un/a Presidente Onorario/a, che può partecipare quale invitato/a alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, senza diritto di voto.

Articolo 15 – Presidente

15.1 Il/La Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i/le propri/e componenti ed è rieleggibile.

15.2 Il/La Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei/delle Soci/e.

15.3 Il/La Presidente ha, in via disgiunta dal Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione per gli atti di valore inferiore o pari ad Euro 20.000,00.

15.4 Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal/dalla Vicepresidente.

Articolo 16 - Comitato Scientifico

16.1 Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da un massimo di 10 componenti nominati/e dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione.

16.2 Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un/una Coordinatore/ Coordinatrice, dura in carica tre anni e i/le suoi/sue componenti possono essere rinominati/e.

16.3 Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal/dalla suo/sua Coordinatore/Coordinatrice e sono valide con la presenza della maggioranza dei/delle componenti del Comitato Scientifico.

16.4 Il Comitato Scientifico formula al Consiglio Direttivo proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione, con particolare riferimento allo svolgimento di convegni e di iniziative culturali sui temi di interesse dell'Associazione.

Articolo 17 – Organo di controllo

17.1 L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, monocratico, è eletto dall'Assemblea dei/delle Soci/e e scelto tra gli/le iscritti/e all'Albo dei Revisori Legali.

17.2 L'Organo di controllo:

- a) esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esamina le proposte di bilancio consuntivo trasmesse dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei/delle Soci/e;
- d) effettua periodiche verifiche di cassa;
- e) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- f) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
- g) esercita, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

17.3 L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

17.4 L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

Articolo 18 – Direttore/trice

18.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore/una Direttrice determinandone mansioni, poteri ed emolumenti.

18.2 Il/La Direttore/Direttrice dura in carica tre anni ed è rinominabile.

18.3 In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il/la Direttore/trice cura la gestione ordinaria delle attività dell'Associazione, cura gli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, nonché l'esecuzione delle deliberazioni

del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i/le collaboratori/collaboratrici e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo.

18.4 Al/Alla Direttore/Direttrice deve essere attribuita apposita procura generale da parte del/della Presidente, onde permettergli/le di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli/le.

18.5 Il/La Direttore/Direttrice collabora con il/la Presidente nella tenuta dei libri contabili, della documentazione dell'Associazione, nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il/la Presidente stesso. Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Articolo 19 – Patrimonio e Risorse Finanziarie dell'Associazione

19.1 Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sono costituiti:

- a) dalle quote associative annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) da sovvenzioni, oblazioni, contributi di enti pubblici o privati, finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi, gare o progetti di enti pubblici e privati, lasciti, eredità, donazioni, legati da parte di soci/e o di privati/e cittadini/e, enti pubblici e privati;
- c) dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche e di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) da erogazioni liberali dei/delle soci/e, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- e) dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci/e, privati/e cittadini/e, enti pubblici e privati;

- f) da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

19.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a soci/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri/e componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 - Esercizio finanziario

20.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

20.2 Il bilancio consuntivo è approvato annualmente dall'Assemblea dei/delle Soci/e entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, salvo quanto previsto dall'art. 11.

20.3 Il bilancio consuntivo deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei/delle Soci/e presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione di missione e dalla relazione dell'Organo di controllo, ove previsto per legge, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Articolo 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea dei/delle Soci/e, l'Assemblea dei/delle Soci/e stessa procede alla nomina di uno/a o più liquidatori/liquidatrici e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 23 – Foro Competente

Per la risoluzione di ogni controversia tra l'Associazione e i/le soci/e, o tra questi/e ultimi/e, nessuna esclusa, incluse quelle sulla validità, interpretazione, annullamento, adempimento dello Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione del/della socio/a, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.